



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

* * * * *

Cod. Fisc. : 80015590179
Part. IVA : 00841790173

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 29/07/2026

OGGETTO: Esame ed approvazione modifiche al regolamento dell'imposta di soggiorno.

L'anno **duemilaventisei** addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Qualifica	Presente	Assente	Da remoto
ZATTI MARCO ANTONIO	Sindaco	Si		
MARCHETTI ANDREA	Vice Sindaco	Si		
ZAMBOLIN ANTONIO	Consigliere	Si		
BRIGNONE ENZO	Consigliere	Si		
MARCHETTI BRUNO	Consigliere	Si		
GALBARDI TIZIANO	Consigliere	Si		
MUTTI GIANLUCA	Consigliere	Si		
SALVALAI ANDREA	Consigliere		Si	
TURLA CINZIA	Consigliere	Si		
GALBARDI BORTOLO	Consigliere	Si		
GALBARDI GIOVANNI BATTISTA	Consigliere	Si		

Presenti: 10 Assenti: 1

Partecipa all'adunanza, il Segretario Comunale, dott.ssa Bortolotti Sonia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA C.C. n. **20** del **29/07/2026**

OGGETTO: **Esame ed approvazione modifiche al regolamento dell'imposta di soggiorno.**

Il Sindaco illustra le modifiche apportate al Regolamento dell'imposta di soggiorno.

Non essendovi interventi né osservazioni, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «*Disposizioni in materia di federalismo municipale*», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

RICHIAMATE:

- la deliberazione consiliare n. 3 del 27.02.2025 con la quale è stata istituita l'imposta di soggiorno ed approvato il regolamento comunale;
- la deliberazione consiliare n. 18 del 10.10.2025 con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni al Regolamento;

VISTA l'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 1527/2026, pubblicata in data 23/01/2026, che stabilisce che il gestore della struttura ricettiva è responsabile d'imposta e non agente contabile e pertanto è esonerato dall'obbligo di presentare il conto giudiziale Mod. 21 e soggetto alla giurisdizione tributaria;

VISTA altresì la necessità di specificare l'esenzione dei Rifugi dall'applicazione dell'imposta di soggiorno;

RITENUTO pertanto, sulla base di quanto su indicato, di apportare le seguenti modifiche al regolamento dell'imposta di soggiorno;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario apportare modifiche al vigente regolamento dell'imposta di soggiorno allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A per costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale le parti oggetto della modifica sono evidenziate in colore rosso;

VISTO il parere del Revisore Unico dei Conti, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il d.lgs. n. 267/2000;
- il d.lgs. n. 118/2011;

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/07/2026

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

TUTTO ciò premesso,

Con voti favorevoli n. 10, astenuti nessuno e contrari nessuno, espressi per alzata di mano dagli n. 10 consiglieri presenti,

DELIBERA

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare le modifiche al vigente Regolamento dell'imposta di soggiorno allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A per costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale le parti oggetto della modifica sono evidenziate in colore rosso;
3. di procedere alla pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 15-quater, del D.L. 6 dicembre 2021, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
4. di dare atto che è stato acquisito il parere rilasciato dal Revisore dei conti, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, del d.lgs., n. 267/2000;
5. di disporre che il presente regolamento venga pubblicato sul sito del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione Disposizioni Generali - Regolamenti Comunali;
6. di dare atto che sulla proposta, della presente deliberazione, sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili competenti (articolo 49, comma 1, del TUEL);
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n.15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al d.lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia - entro e non oltre 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line;

Successivamente, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267. con voti favorevoli n. 10, astenuti nessuno e contrari nessuno, espressi nelle forme di legge dai n. 10 consiglieri presenti e votanti.

Letto, confermato e sottoscritto,

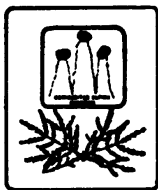
Il Sindaco
f.to sig. Zatti Marco Antonio

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Bortolotti Sonia

ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Bortolotti Sonia



Cod. Fisc. : 80015590179
Partita IVA : 00841790173

COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia
Via Monte Guglielmo, 42 - 25050 ZONE (BS)
Tel. 030.9870913 – 030.9870083
E-mail: info@comune.zone.bs.it
PEC: protocollo@pec.comune.zone.bs.it

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI ZONE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 27.02.2025
Modificato con deliberazione di C.C. n. 18 del 10.10.2025
Modificato con deliberazione di C.C. n. 20 del 29.07.2026

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta

Art. 3 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

Art. 4 – Misura dell'imposta

Art. 5 – Esenzioni

Art. 6 – Versamento dell'imposta

Art. 7 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

Art. 8 – Controllo e accertamento imposta

Art. 9 – Sanzioni

Art. 10 – Riscossione coattiva

Art. 11 – Rimborsi

Art. 12 – Contenzioso

Art. 13 – Entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito potrà essere anche destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, come previsto dal D.Lgs 23/11, da determinarsi annualmente nel bilancio di previsione.
2. **L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° GENNAIO al 31 DICEMBRE di ogni anno. Per il solo anno 2025 l'applicazione dell'imposta avrà decorrenza dal 01 APRILE.**
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Zone fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.
4. **L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.**

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Zone, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Non sono previste agevolazioni e/o riduzioni dell'imposta per contratti stagionali.
3. La misura dell'imposta è stabilita secondo i criteri riportati nella tabella allegata al presente regolamento.
4. Annualmente la Giunta Comunale può modificare con apposita deliberazione la misura dell'imposta.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori fino al compimento del tredicesimo anno di età.
2. Sono esenti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno le strutture ricettive classificate come Rifugi. ¹

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

¹ Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29.07.2026

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento dell'imposta di soggiorno dovuta al **Comune di Zone, entro:**
- il 15 aprile per l'imposta riscossa nel primo trimestre (gennaio-marzo)
 - il 15 luglio per l'imposta riscossa nel secondo trimestre (aprile – giugno)
 - il 15 ottobre per l'imposta riscossa nel terzo trimestre (luglio – settembre)
 - il 15 gennaio dell'anno successivo per l'imposta riscossa nel quarto trimestre (ottobre- dicembre)
- con le seguenti modalità:
- a) mediante bonifico bancario
 - b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale
 - c) mediante versamento tramite PAGOPA

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Zone sono tenuti a informare, in appositi spazi, nonché sul proprio sito web, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare ~~mensilmente~~ trimestralmente all'Ente, entro il 15 del mese successivo al termine del trimestre, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura rispettivamente nel trimestre precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune e può essere trasmessa al medesimo anche per via telematica.
4. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti inoltre a trasmettere annualmente all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell'anno successivo, apposito modello dichiarativo secondo le modalità fissate dal MEF.
5. ~~Trasmettere al Comune di Zone, entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il modello 21 relativo al Conto della Gestione dell'agente contabile. La presentazione può avvenire mediante consegna a mano presso gli uffici comunali, invio per mezzo di posta raccomandata, in copia originale, e in alternativa per chi è dotato di firma digitale tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.comune.zone.bs.it.²~~

Articolo 8

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni

² Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29.07.2026

previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, ~~incompleta~~ o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ~~150~~ 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 4, da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 4 comma 1 ter. del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione della corte di giustizia tributaria ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 13

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza **dal 01 aprile 2025**.

TABELLA A)

**MISURE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
ANNO 2025**

STRUTTURE ALBERGHIERE

Classificazione	Imposta (euro)
1 stella	1,50
2 stelle	1,50
3 stelle	1,50
4 stelle	1,50
5 stelle	1,50

CAMPEGGI

Classificazione	Imposta (euro)
Campeggi	1,50

STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE

Classificazione	Imposta (euro)
Bed & Breakfast	1,50
Affittacamere	1,50
Residence	1,50
Agriturismo	1,50
Casa vacanze – casa per ferie - altre strutture ricettive	1,50



COMUNE DI ZONE

VERBALE N. 9/2026

SEDUTA DELL'ORGANO DI REVISIONE

*** * * * ***

Seduta del 23/07/2026

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE sulla proposta di deliberazione DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 23/07/2026 avente ad oggetto: "ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO".

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 23 del 23/07/2026, concernente la modifica al regolamento comunale dell'imposta di soggiorno.

RICHIAMATE:

- la deliberazione consiliare n. 3 del 27.02.2025 con la quale è stata istituita l'imposta di soggiorno ed approvato il regolamento comunale;
- la deliberazione consiliare n. 18 del 10.10.2025 con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni al Regolamento;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

VISTA l'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 1527/2026, pubblicata in data 23/01/2026, che stabilisce che il gestore della struttura ricettiva è responsabile d'imposta e non agente contabile e pertanto è esonerato dall'obbligo di presentare il conto giudiziale Mod. 21 e soggetto alla giurisdizione tributaria;

VISTA altresì la necessità di specificare l'esenzione dei Rifugi dall'applicazione dell'imposta di soggiorno;

CONSIDERATA

La necessità, sulla base di quanto su indicato, di apportare modifiche al regolamento dell'imposta di soggiorno;

PRESO ATTO

- che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi in data 23/07/2026, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;

CONCLUSIONE

Esprime

parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Brescia/Zone, lì 23 luglio 2026

Il Revisore Unico

Dott. Alberto Colombini

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE



ALBERTO
COLOMBINI
23.07.2026
19:49:56
GMT+02:00